

REPERTORIO N. 65

fasc. 1.6.1/9/2021

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI) - LOTTO 3 – CIG 8503321A77

Oggi, 24 giugno nell'anno 2021 (24/06/2021) alle ore 15.30 nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto:

Dott. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna

(infra anche “Ente”) – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale PG n. 30111/2021 del 19.05.2021;

E

Sig. Renato Baldassarri, nato a Bagnacavallo (RA) il 16/05/1964, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio Stabile Terra Soc. Cons. a r.l. (d'ora innanzi anche “**Fornitore**), con sede legale in Ravenna (RA), Via della Lirica n. 43 – 48124 Ravenna – C.F. e P.I. 02217800396, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consorzio medesimo, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito unitamente al seguente operatore economico mandante:

COOP 134 Cooperativa Sociale, con sede legale in Rimini (RN), Via Portogallo n. 2, C.F. e P.I. 01958530402, in persona del legale rappresentante, sig. Armando Berlini, nato a Rimini (RN) il 08/07/1950, C.F. BRLRND50L08H294X;

(il mandato collettivo speciale REP n. 39122 - raccolta n. 11781 del 16/06/2021, autenticato dal dott.ssa Stefania Palmieri, Notaio in Ravenna, è stato acquisito in atti al PG 36848/2021.)

L’Ente e il Fornitore sono *infra* nominati insieme “**Parti**”.

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l’identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed

acquisiti via mail.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti

Aggregatori *ex delibera* A.n.ac. n. 781/2019, come previsto dall' art. 9, comma

2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L.

n. 208/2015 può *“stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le*

convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente

comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie

merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 3 (tre) Lotti Funzionali aventi

a oggetto l'appalto del servizio di “Manutenzione e pulizia aree verdi”

(ricompreso nella categoria del “Facility Management Immobili”, di cui al

d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione possono aderire tutte le

pubbliche amministrazioni aventi sede nelle Province di Reggio Emilia,

Parma e Piacenza, nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici

di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di

acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 02/04/2021 con la proposta di

aggiudicazione del Lotto n. 3 al costituendo Raggruppamento orizzontale

suindicato (verbale seduta PG n. 20520/2021);

4. con determinazione dirigenziale PG n. 30111 del 19/05/2021 sono stati

approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato sospensivamente il servizio.

L'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle

verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG n. 38365/2021), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 19/05/2021 con nota PG 30148/2021; pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;

6. L'impresa mandataria Consorzio Stabile Terra Soc. Cons. a r.l. ha individuato, quali consorziate esecutrici:

- Società "Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi – (C.T.A.) – Società Cooperativa Agricola – Via Roma n. 40 – Premilcuore (FC) – P.I. 00893950402;

- Società "Deltambiente Società Cooperativa Agricola" – Via della Lirica n. 43 – Ravenna (RA) P.I. 01441000393;

7. il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio oggetto della presente Convenzione, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi "OF") emessi dalle Amministrazioni Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente e nei documenti ivi richiamati;

8. la presente Convenzione costituisce a tutti gli effetti un contratto normativo, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF, verranno a perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nella presente Convenzione e nei documenti in essa richiamati, che ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;

9. il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti espressamente richiamati;

10. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, anche incrementato per effetto del rinnovo, o all'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

11. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "**Capitolato**") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

12. dalla presente Convenzione e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo *iter* di adesione è disciplinato dal capitolato, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione dei relativi OF;

13. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna

delle stesse emessi;

14. il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta, che - anche se non materialmente allegata al presente atto - ne forma parte integrante e sostanziale; in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del d.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 21/06/2021 da Elba Assicurazioni S.p.a. avente n. 1784164 di importo pari ad Euro 111.320,00= (centoundicimilatrecentoventi/00), in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti;

15. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa PG 32354/2021 n. 1/767/60/180812167/1 di importo non inferiore a quello posto a base di gara a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, delle Amministrazioni/Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF;

16. la presente Convenzione viene quindi sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali

1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, seppure non materialmente riportati nel testo, e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati

parte integrante e sostanziale;

- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati, identificati in piattaforma Sater PI020899-21.

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art 2. - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori, in cui la percentuale di questi ultimi è meramente accessoria, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi.

2.1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il Servizio di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi, situate presso gli immobili o le aree di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, individuato nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presente Convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i suddetti servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione solo singolarmente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

Art. 3 - Valore della Convenzione

1. L'importo della presente convenzione, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a Euro 2.226.400,00=, comprensivo dei costi della manodopera, e degli oneri per la sicurezza, al netto dell'i.v.a.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, come eventualmente incrementato per effetto del rinnovo di cui al successivo art. 4, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo" (art. 7 del Capitolato).

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 4. Durata della Convenzione, opzioni e durata contratti attuativi

4.1. Durata della Convenzione

1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di seguito descritte.

4.2. Opzioni

1. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale della Convenzione, pari a Euro 2.226.400,00=, si esaurisca integralmente o in misura pari al 95%, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa attribuitagli ex lege, il SA ha la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, invece, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere dalla Convenzione.

4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. La presente Convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF dalla data della sua stipulazione e per tutta la

durata degli OF medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura

1. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

3. Una volta scaduta la Convenzione non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le

disposizioni del primo.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 25.7 del Capitolato, rubricato "Revisione Prezzi unitari".

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti la relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nel sopra indicate tre province del territorio della Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni

Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato al citato art. 4 del Capitolato, rubricato “*Soggetti legittimati e modalità di adesione*”.

3. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato e dall’Offerta tecnica presentata.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esse nascenti.

3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma

scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 11 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e

Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27

(Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 8

(Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di

Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla presente

Convenzione.

2. Il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo

senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti

dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione

da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli

contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si

impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità

del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA

e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia

prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove

l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo

il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 - Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto all'art 4.2, comma 3, della presente Convenzione.

Art. 12 – Subappalto

1. Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di voler ricorrere all'istituto del subappalto, nei limiti del 40% dell'importo corrispondente alla percentuale, pari al 70%, delle prestazioni attribuite alla mandataria e relativamente a Servizi di taglio prati, controlli stabilità, potature, trattamento antiparassitari.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita

richiesta.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.

3. L'impresa mandante COOP134 ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni a essa attribuite, il cui valore è pari al 30% dell'importo totale della presente convenzione.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il

Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione con imposta in

misura fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, anche relativi agli OF, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

In particolare l'imposta di bollo e quella di registro relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG 37976/2021.

Art. 16 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nel Sig. Renato Baldassarri il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.

Art. 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 18 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non

comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 19 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli,

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), art. 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 17 (Foro competente).

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 18 pagine intere e 15 righe della n. 19 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, letto, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del

presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: Dott. Giacomo Capuzzimati

Affidatario del servizio: Sig. Renato Baldassarri

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo e registro assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente